

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Composta da:

Avv. Paola Potenza	Presidente, Estensore
Avv. Massimiliano Baldesi Riberto	Componente
Avv. Paolo De Matteis	Componente

con l'assistenza della Dott.ssa Ilaria Cesarone, in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia, il giorno 12 giugno 2025, presso la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), ha adottato la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo *ex art.* 23 del Reg. di Giustizia FPI depositato in data 6 maggio 2025 dal sig. Cristiandaniele Giusti (matr. 478372) tesserato della A.S.D. Pugilistica Volsca

AVVERSO

la Decisione del Giudice Sportivo Nazionale della FPI n. 12 del 30 aprile 2025 con la quale il tesserato Cristiandaniele Giusti della ASD Pugilistica Volsca è stato condannato alla sanzione della sospensione di mesi 18 (540 giorni) dallo svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale *ex art.* 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per violazione degli artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del Regolamento Pugilato Olimpico. La sanzione è stata disposta in ragione della condotta tenuta nel corso della riunione pugilistica svoltasi a Latina il 27 aprile 2025, allorché l'atleta, mentre si trovava nel proprio angolo (angolo rosso) in attesa del verdetto arbitrale, abbandonava immotivatamente il ring, nonostante l'esplicita raccomandazione dell'arbitro a rimanere nella propria posizione. Una volta oltrepassate le transenne che delimitavano l'area tecnica, il tesserato interveniva attivamente in una rissa che nel frattempo era scoppiata sugli spalti tra i sostenitori della propria società e quelli del proprio avversario, contribuendo ad alimentare il disordine.

A seguito di tale grave episodio, la manifestazione sportiva veniva temporaneamente sospesa e il pubblico veniva invitato a lasciare l'impianto. Solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine, che ristabilivano le condizioni di sicurezza sedando la rissa, gli incontri successivi della manifestazione potevano proseguire, seppur a porte chiuse, per ragioni di ordine pubblico.

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 6 maggio 2025, il Sig. Cristiandaniele Giusti presentava reclamo innanzi a questa Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, *ex art.* 23 del Reg. di Giustizia Sportiva, al fine di ottenere la riforma della decisione n. 12 del 30 aprile 2025 del Giudice Sportivo Nazionale, nella parte



in cui gli è stata irrogata la sanzione della sospensione per mesi diciotto (540 giorni) da ogni attività agonistica e federale. A fondamento della domanda, il reclamante, pur riconoscendo la gravità dei fatti oggetto di contestazione e la necessità che essi venissero sanzionati, ha dedotto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale appariva eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto alla condotta effettivamente posta in essere.

Egli evidenziava, in particolare:

- di essere un giovane atleta *under 19* con un percorso sportivo caratterizzato da correttezza e disciplina, privo di precedenti disciplinari;
- che la sua condotta, pur censurabile, era stata motivata dall'intento di soccorrere i propri genitori, coinvolti – secondo quanto dallo stesso riferito – in una rissa scoppiata sugli spalti ad opera di terzi;
- che l'intervento, pur errato, era stato dettato da un moto d'impulso legato alla preoccupazione e all'apprensione del momento, senza alcuna premeditazione o finalità violenta autonoma.

In considerazione di tali elementi, il reclamante ha invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 65, comma 1, nn. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia della FPI, e ha chiesto, per l'effetto, una rimodulazione della sanzione in misura più equa e proporzionata alla specifica situazione personale e fattuale.

All'udienza del 12.06.2025, sono intervenuti il Procuratore Federale, dott. Salvatore Alemanno, il sig. Cristiandaniele Giusti e l'avv. Marcello Grotta, in qualità di difensore del reclamante.

Il Collegio, espletate preliminarmente le formalità di rito, ha invitato le parti alla discussione.

L'avv. Marcello Grotta si è riportato al contenuto del reclamo chiedendo la riduzione della sanzione di 18 mesi di sospensione inflitta dal Giudice Sportivo, ritenendola eccessivamente afflittiva. Ha sottolineato la giovane età dell'atleta, incensurato, la cui condotta – seppur errata – è avvenuta per difendere i genitori durante una rissa. Ha concluso chiedendo quindi l'applicazione delle attenuanti previste dal Regolamento di Giustizia FPI e la riforma della decisione, con una sanzione più equa anche in ragione della giovane età dell'atleta e del pregiudizio che ne subirebbe la carriera sportiva.

Il Presidente ha dato quindi parola al Sig. Cristiandaniele Giusti, il quale ha reso dichiarazioni spontanee. In primo luogo, l'atleta ha chiesto scusa e si dichiarato profondamente dispiaciuto e pentito per il comportamento tenuto, si è poi giustificato dicendo di essere intervenuto per proteggere i genitori non essendosi reso conto della gravità del fatto.

Il Procuratore Federale si è riportato alla decisione impugnata, ritenendola congrua sia nel merito che nella determinazione della sanzione. Ha quindi concluso chiedendo la piena conferma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale evidenziando, in particolare, che a fronte delle circostanze attenuanti invocate dalla difesa, nel caso in esame sono applicabili le circostanze aggravanti di cui all'art. 64, comma 1, primo alinea, Reg. di Giustizia attesa la gravità indubbia del fatto trattandosi in effetti di una vera e propria rissa che ha comportato l'interruzione dell'attività nonché un danno all'immagine della Federazione.

Il Collegio, preso atto delle posizioni delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

* * *

DIRITTO

In via preliminare, questa Corte dichiara la regolarità del contraddittorio e l'ammissibilità del gravame, regolarmente pervenuto nei termini di Regolamento.

Nel merito, il Collegio ritiene fondato il reclamo nei termini di seguito indicati.



Occorre evidenziare che i fatti posti a fondamento della decisione del Giudice Sportivo Nazionale risultano pienamente provati, alla luce delle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara e, in particolare, dal Commissario di Riunione e dagli arbitri presenti alla manifestazione del 27 aprile 2025 svoltasi a Latina, come pacificamente ammesso dallo stesso reclamante.

Secondo quanto documentato nel referto ufficiale e nelle relazioni ad esso allegate, il tesserato Cristiandaniele Giusti, al termine dell'incontro in cui era impegnato, mentre si trovava nel proprio angolo rosso in attesa del verdetto arbitrale, abbandonava immotivatamente il ring, nonostante l'invito espresso dell'arbitro, sig.ra Silvia Bratina, a rimanere nella propria posizione.

Superate le transenne dell'area tecnica, egli si univa attivamente alla rissa scoppiata sugli spalti tra i sostenitori delle due squadre, contribuendo al disordine generale che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e la temporanea sospensione della manifestazione, poi ripresa a porte chiuse.

In particolare, nella Relazione a firma del Commissario di Riunione, sig. Fabrizio Tirino, si legge testualmente: *"[...] Gli accadimenti si sono verificati alle ore 19:00 circa, dopo il suono del gong dell'ultima ripresa dell'ottavo incontro in programma [...], che vedeva contrapposti l'atleta Giusti Cristiandaniele (Team Volsca) e l'atleta Sorour Ahmed (Team Sordini Boxe). Mentre i due pugili erano ai rispettivi angoli in attesa del verdetto, improvvisamente si sono diretti verso il pubblico, saltando giù dal ring, per unirsi a quella che è apparsa sin da subito essere una vera e propria rissa tra gli spettatori [...]"*. A tali elementi si aggiungono le precisazioni contenute nella nota integrativa del 28 aprile 2025, nella quale si riferisce che: *"[...] i disordini hanno avuto inizio alle ore 19:00 circa, nello stesso momento in cui i due pugili sono scesi dal quadrato per dirigersi verso gli spettatori [...]; dopo l'intervento della security che cercava di ristabilire l'ordine, ho notato i due tecnici del Team Volsca, Feuda Clei e Valeri Daniela, tirar via energicamente il proprio atleta (Giusti Cristiandaniele) dall'area del pubblico verso la zona franca della giuria, ammonendolo altrettanto energicamente per il comportamento avuto nell'occasione"*.

Ulteriore conferma della condotta posta in essere dal tesserato Giusti proviene dalla dichiarazione resa dall'arbitro del *match*, sig.ra Silvia Bratina, in data 28 aprile 2025. L'Ufficiale di gara, che ha diretto l'incontro in questione, ha riferito di aver visto l'atleta dell'angolo rosso – identificato in Giusti Cristiandaniele – indicare qualcosa nel pubblico e, nonostante il suo invito a non muoversi, gettarsi repentinamente giù dal ring, seguito a breve distanza dall'avversario.

Più precisamente, la sig.ra Bratina ha dichiarato: *"Mi rivolto verso l'atleta per dirgli di non muoversi da sopra il ring, ma come un fulmine si è gettato giù dal ring. Subito dopo anche l'atleta dell'angolo blu scende dal ring. Entrambi sono usciti dal ring e dall'area tecnica"*.

Tali affermazioni confermano inequivocabilmente il coinvolgimento diretto del tesserato nei disordini, con comportamento contrario ai principi di correttezza e disciplina sportiva sanciti dal Regolamento di Giustizia della FPI. Al riguardo, il Collegio rileva, preliminarmente, come le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara abbiano presunzione di attendibilità e siano da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto a tutti i soggetti interessati, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori, così come il referto arbitrale costituisce prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza; esso può, pertanto, essere messo in discussione esclusivamente a mezzo querela di falso ("I rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata", *cfr.* Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021).



Ciò posto, questa Corte ritiene che il comportamento posto in essere dal reclamante risulti in evidente violazione dei principi sanciti dal Regolamento di Giustizia della Federazione Pugilistica Italiana, secondo cui: *“Gli Affiliati e i Tesserati della F.P.I. devono mantenere, in ogni rapporto, una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva” (art. 54 R.G.), nonché dell’art. 55 R.G., il quale stabilisce che: “I tesserati e gli affiliati sono obbligati: ad osservare le norme statutarie e i Regolamenti della F.P.I.; ad accettare i provvedimenti e le decisioni federali; ad attenersi al Codice di Comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I....”.*

Ed ancora, l’art. 29 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico stabilisce che i pugili devono mantenere un comportamento dignitoso e conforme ai principi di correttezza sportiva durante le competizioni. Questo include il rispetto verso gli ufficiali di gara, gli avversari e il pubblico.

In definitiva, resta confermata la grave condotta posta in essere dal tesserato, contraria ad ogni regola di correttezza e lealtà sportiva.

In ordine alla valutazione complessiva della gravità dei fatti, il Collegio non ignora la particolare rilevanza oggettiva della condotta tenuta dal tesserato Giusti — come puntualmente valorizzata sia nell’atto impugnato sia in sede di discussione dalla Procura Federale — la quale si è inserita in un contesto già fortemente compromesso sul piano dell’ordine e della sicurezza, contribuendo in modo determinante a un disordine collettivo tale da imporre l’intervento delle forze dell’ordine e la prosecuzione della manifestazione a porte chiuse.

A ciò si aggiunga che il comportamento in esame assume tratti di ulteriore gravità, in quanto posto in essere da un pugile agonista, soggetto in possesso, come tale, di specifiche capacità fisiche e tecniche, potenzialmente idonee a cagionare lesioni anche gravi oltre ad essere lesiva dell’immagine della Federazione Pugilistica Italiana.

Tuttavia, nella concreta personalizzazione della sanzione, questa Corte ritiene meritevole di apprezzamento il comportamento successivo tenuto dal tesserato, che ha manifestato sincero pentimento e consapevolezza del proprio errore, chiedendo formalmente scusa e accettando la responsabilità per la condotta tenuta.

L’attenuante così configurata è ritenuta prevalente, ai sensi dell’art. 66, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, rispetto all’aggravante invocata dalla Procura Federale ex art. 64, comma 1, primo alinea, non emergendo nel caso concreto elementi univoci che qualifichino la condotta come espressione di un consapevole abuso del proprio ruolo o di un’intenzionale elusione delle regole di comportamento sportivo, ma piuttosto di una reazione istintiva e non premeditata, posta in essere in un contesto eccezionale e con intento — ancorché errato — di soccorso.

A tal riguardo, va rilevato che il comportamento processuale collaborativo rappresenta un elemento rilevante ai sensi dell’art. 65, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva, che consente al giudice di tenerne conto nella commisurazione della sanzione. Tale disposizione svolge una funzione di garanzia e di riequilibrio, soprattutto in presenza di soggetti giovani e incensurati, come nel caso di specie, che dimostrano capacità di ravvedimento e rispetto per l’autorità disciplinare, contribuendo così al ripristino dei valori di correttezza e lealtà propri dello sport.

In tale prospettiva, ferma restando la responsabilità disciplinare del tesserato, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo va rimodulata alla luce dell’attenuante sopra richiamata, ritenuta sufficiente a giustificare una diminuzione della sanzione originaria.

Tale orientamento risulta altresì coerente con la giurisprudenza costante di questa Corte, che ha sempre valorizzato i casi di sincero pentimento manifestati dai soggetti incolpati (*ex multis*, Corte Sportiva d’Appello, decisione n. 2/2024 e n. 5/2023).



Il Collegio ritiene, pertanto, congrua la sanzione della sospensione di mesi 16 (quattrocentottanta giorni) da ogni tipo di attività agonistica e federale.

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti al fine della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, in parziale riforma della impugnata decisione emessa dal Giudice Sportivo Nazionale della FPI n. 12 del 30 aprile 2025, applica al tesserato Cristiandaniele Giusti (matr. 478372) la sanzione della sospensione di mesi 16 quattrocentottanta giorni) da ogni tipo di attività agonistica e federale.

Si dispone la restituzione del contributo versato dal reclamante per l'accesso ai servizi di giustizia.

Così deciso, all'unanimità, in Roma, 12 giugno 2025

Avv. Paola Potenza – Presidente, Estensore

Firmato digitalmente da: Paola
Potenza

Data: 19/06/2025 18:17:52

Avv. Massimiliano Baldesi Riberto



Avv. Paolo De Matteis

Firmato digitalmente da:
Paolo De Matteis
Data: 19/06/2025 17:49:05